

AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA LAGUNA DI ORBETELLO
“AFVLO”

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA PER LA STAGIONE 2026-27

PREMESSA

L' Azienda Faunistica Venatoria Laguna di Orbetello (nel seguito l'**Azienda**) promuove la conservazione e la tutela del peculiare ambiente palustre sito a margine della laguna di Orbetello, implementandone le condizioni favorevoli alla ricettività ed alla permanenza della fauna migratoria acquatica, in modo da consentire agli appassionati della caccia palustre di esercitare la tradizionale attività venatoria in un contesto ambientale più favorevole alla fauna stessa e secondo modalità regolamentate e controllate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria finalizzata alla tutela ed alla conservazione delle specie acquatiche migratorie.

In considerazione del carattere sociale dell'Azienda sotteso alle finalità appena menzionate, si fa richiamo alla collaborazione attiva di tutti i cacciatori cultori della caccia lagunare affinché il godimento della tradizionale attività venatoria venga a svilupparsi congiuntamente al rispetto dell'ambiente e del patrimonio faunistico in esso ospitato.

Art. 1 - Autorizzazione all'esercizio della caccia

Sono ammessi all'esercizio della caccia nell'ambito del territorio perimetrato dall'Azienda soltanto i cacciatori in possesso di tutti i titoli e requisiti prescritti dallo Statuto e dal presente Regolamento in aggiunta a quelli stabiliti dalla norme nazionali e territoriali in materia di caccia, tra cui, in particolare, le abilitazioni venatorie, le assicurazioni, i versamenti delle tasse erariali oltre al pagamento delle quote sociali o contributi dovuti all'Azienda.

In particolare l'accesso alle zone di caccia è subordinato all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda presentata dagli interessati, al pagamento della quota sociale o contributo dovuto e quindi al possesso del titolo autorizzativo rilasciato dall'Azienda per il tipo e/o le giornate di caccia concesse (tesserino di iscrizione e permesso giornaliero).

Art. 2 – Forme di caccia e modalità di esercizio

L'attività venatoria nell'Azienda ha inizio il 1° Ottobre e si conclude come da calendario venatorio. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sarà consentito cacciare tre volte per settimana nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, rispettando un intervallo di silenzio venatorio (divieto di caccia) dalle ore 11,00 alle ore 14,00. Nel mese di gennaio la caccia sarà limitata ai soli giorni di giovedì e domenica.

Le forme di caccia autorizzate nell'ambito dell'Azienda sono:

- Caccia da appostamento;
- Caccia vagante con o senza l'ausilio del cane.

La partecipazione all'attività venatoria all'interno dell'AFV è regolata secondo le seguenti modalità:

- 1) A seguito dell'avvenuta accettazione della domanda di iscrizione e al pagamento della quota di iscrizione, l'interessato potrà ritirare nei tempi e nei luoghi successivamente comunicati dal Consiglio direttivo dell'AFV, il tesserino di conferma di iscrizione con indicati le giornate assegnate e il numero di botte assegnata in caso di iscrizione alla caccia da appostamento. Contestualmente al rilascio del tesserino verrà consegnata anche una cartina indicante la posizione degli appostamenti, il parcheggio principale ove ritirare il permesso giornaliero e altri eventuali punti di interesse.
- 2) Il titolare di autorizzazione per la caccia da appostamento potrà farsi accompagnare da altro cacciatore (accompagnatore) purchè iscritto all'AFV. In caso di sua assenza, il titolare potrà avvertire, entro e non oltre le ore 19 della sera precedente, il responsabile (nominativo e numero del responsabile verranno indicati sul tesserino di iscrizione) indicando uno o due nominativi

sostitutivi di cacciatori (sostituti) iscritti all'AFV, almeno uno dei quali dovrà essere iscritto alla caccia da appostamento, che potranno usufruire dell'appostamento al suo posto.

- 3) Ogni cacciatore non potrà usufruire di più di 13 giornate da appostamento comprensive di quelle a lui nominalmente assegnate e di quelle da lui usufuite in qualità di accompagnatore o sostituto così come definito al paragrafo precedente.
- 4) Il titolare di autorizzazione per la caccia vagante, in caso di assenza, potrà avvertire, entro e non oltre le ore 19 della sera precedente, il responsabile (nominativo e numero del responsabile verranno indicati sul tesserino di iscrizione) indicando un nominativo sostitutivo di cacciatore iscritto alla AFV che potrà usufruire della giornata di caccia.
- 5) In relazione al "numero chiuso" di accessi all'AFV consentito dall'autorizzazione regionale ed alla durata giornaliera dei permessi di caccia stabilita per le AFV regionali, si precisa che chi usufruirà della caccia da appostamento per un dato giorno, avrà diritto di svolgere anche la caccia vagante pomeridiana nella stessa giornata di caccia.
- 6) Per la caccia da appostamento verrà messo a disposizione degli iscritti un appostamento temporaneo, due sedute e 20 stampi.
- 7) Nella caccia di appostamento l'accesso mattutino al sito di caccia è consentito un'ora e mezzo prima dell'orario indicato dal calendario venatorio regionale e non prima, per consentire i preparativi dell'attività venatoria, che dovrà cessare entro le ore 11,00.
- 8) Nel comprensorio palustre della Laguna di Levante, delimitato dalle apposite tabelle, potrà essere esercitata la sola caccia vagante con inizio e termine come da orario del calendario venatorio, ma con sospensione dalle ore 11,00 alle 14,00. Nella zona di Ponente (comprensorio palustre Stabilimento ex Sitoco, ferrovia, fino alla strada di Patanella e lungo la stessa) delimitata da apposite tabelle la caccia vagante è consentita nelle sole ore pomeridiane, con inizio alle ore 14,00 e termine all'orario stabilito dal calendario venatorio. Si ricorda che il Padule di Ansedonia (Laguna di Levante) presenta zone in cui è consigliabile usare la massima attenzione per la presenza nel fondale palustre di insidie non palesi.
- 9) La caccia di appostamento è consentita con impiego di stampi, nel numero massimo di 30, e di richiami vivi nel numero massimo di 6, restando escluso l'impiego di ogni tipo di richiamo acustico a funzionamento elettrico od elettromeccanico come da normativa vigente. Sono utilizzabili gli stampi ad ali rotanti e similari da non conteggiarsi al fine del raggiungimento del numero massimo di 30 stampi. Per la caccia da appostamento non è consentito l'ausilio del cane.
- 10) Prima di accedere al sito di caccia tutti i cacciatori, come da normativa regionale, dovranno munirsi dell'autorizzazione giornaliera che verrà rilasciata dal responsabile presso il parcheggio. Il permesso per l'accesso mattutino verrà rilasciato a partire da 1 ora e 45 minuti prima dell'orario indicato dal calendario venatorio regionale mentre il pomeriggio verrà rilasciato a partire dalle ore 13:30. L'autorizzazione mattutina è valida per tutta la giornata di caccia.
- 11) All'uscita dell'azienda dovrà essere comunicato al responsabile il carniere conseguito-depositando l'apposito tagliando nelle cassette di raccolta che saranno indicate nella cartografia di cui al punto 1. L'Azienda si riserva peraltro di adottare altre e/o diverse forme di controllo nei modi che verranno tempestivamente comunicati agli interessati.
- 12) Per quanto riguarda i limiti di carniere si fa riferimento alle norme indicate dal calendario venatorio con applicazione delle limitazioni relative alla fattispecie di AREA CONTIGUA in cui ricade il territorio dell'Azienda.

Art. 3 – Obblighi e divieti

1. E' vietata la caccia da appostamento nelle ore pomeridiane;
2. E' vietato portare il cane per la caccia di appostamento;
3. E' vietato cambiare appostamento anche se ve ne sono altri liberi;
4. E' vietato accedere all'appostamento ad un numero di cacciatori superiore a due. L'accesso di eventuali accompagnatori non cacciatori è ammesso e ne è responsabile in toto il titolare dell'appostamento; la AFV declina ogni responsabilità in merito a danni a cose o persone che derivassero dall'accesso di accompagnatori non iscritti all'AFV;
5. E' vietato realizzare capanni per l'appostamento in posizione diversa da quella prestabilita dall'Azienda;
6. E' vietato l'uso di natanti se non nei casi autorizzati; l'accesso in acqua a mezzo stivale è consentito, tanto per la caccia vagante che per quella di appostamento, soltanto per i percorsi necessari per raggiungere aree o postazioni di caccia, oltrechè per il recupero dei capi abbattuti ed altre operazioni pure necessarie;
7. E' vietato rastrellare o comunque stringere animali acquatici nelle acque interne;
8. E' vietato l'uso di richiami acustici elettrici ed elettromeccanici e l'uso di fucili con più di tre colpi come da normativa vigente;
9. E' vietato l'impiego di più di trenta stampi e di sei richiami vivi;
10. E' vietato l'uso di fucili a canna rigata e l'uso di cartucce a palla, al di fuori degli specifici casi autorizzati dall'Azienda;
11. Per quanto concerne l'utilizzo di munizioni con pallini d'acciaio, è vietato servirsi di quelle con numerazione inferiore al n° 3 (numerazione inglese); per le altre munizioni caricate con leghe (tungsteno, bronzo, bismuto) sono vietate le numerazioni inferiori al n° 4 (numerazione inglese);
12. E' vietata qualsiasi forma di caccia e la permanenza nelle aree venatorie dalle ore 11,00 alle ore 14,00 salvo per le operazioni di raccolta stampi e richiami vivi, lo smontaggio dell'appostamento e/o il ritorno all'autovettura ;
13. E' vietato cacciare nelle zone poste a divieto;
14. E' obbligatorio portare con se il tesserino di iscrizione all'Azienda con l'indicazione delle giornate di caccia autorizzate, nonché il permesso giornaliero rilasciato dall'AFV, da esibire su richiesta degli addetti alla sorveglianza;
15. E' obbligatorio comunicare al responsabile l'uscita dall'azienda e il carniere conseguito depositando l'apposito tagliando nelle cassette di raccolta che saranno indicate nella cartografia di cui al punto 1;
16. E' vietato cacciare gli ungulati salvo espressa autorizzazione scritta dell'Azienda;
17. E' vietato praticare la caccia vagante e/o di appostamento al di fuori delle giornate assegnate;
18. E' vietata la caccia vagante nelle aree della laguna di Ponente nelle ore antimeridiane;
19. E' vietata la caccia vagante con impiego di più di due cani;
20. E' vietato il transito con automezzi e/o motoveicoli ed il relativo parcheggio nei territori di caccia al di fuori delle strade di accesso, fatta eccezione per i mezzi dei proprietari o conduttori dei terreni e di quelli impegnati in lavori di manutenzione;
21. E' obbligatorio rimuovere l'appostamento temporaneo e lasciare il sito nelle condizioni in cui si è trovato avendo cura di rimuovere sporcizie (carte e bottiglie usate) e i bossoli sparati;
22. E' vietato l'utilizzo di munizioni che contengano piombo come da normativa vigente;
23. E' vietato abbattere più di un fagiano e di due pernici per ogni cacciatore nella singola giornata di caccia.

I cacciatori sono tenuti ad osservare le norme tradizionali dell'etica venatoria, nel loro interesse e di quello dei colleghi.

Art. 4 - Sorveglianza

La sorveglianza sulle attività venatorie sarà effettuata da una o più guardia addette alla sorveglianza incaricate dalla AFV, in accordo alle normative vigenti. Le guardie venatorie dovranno, ove possibile, contestare direttamente agli interessati le eventuali irregolarità riscontrate riferendone appena possibile in Azienda ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso. In caso di gravi infrazioni, le guardie potranno ordinare la sospensione immediata dell'attività venatoria con obbligo di adempimento da parte degli interessati. In casi particolari, alcuni dei soci potranno, su incarico scritto del Presidente, svolgere alcune funzioni all'interno dell'Azienda. Tutti i soci, inoltre, collaboreranno al buon andamento delle attività così come alla corretta attuazione delle le norme previste dal presente Regolamento, se del caso segnalando al Consiglio Direttivo le eventuali anomalie o difformità riscontrate.

Art. 5 – Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa nazionale e territoriale sulla caccia, integrate, per i soci, da quelle previste dallo Statuto aziendale, la violazione della disposizioni contenute nel presente Regolamento darà luogo alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Sospensione di 2 (due) giornate di caccia in caso di infrazioni ai punti 2, 3, 9, 14, 15, 19,20, 21,22 e 23 del precedente art. 3; in caso di recidiva sospensione per 5 (cinque) giornate di caccia;
- b) Sospensione di 5 (cinque) giornate di caccia in caso di infrazioni ai punti 1, 4, 5, 7, 11, 13, 16 del precedente art. 3; in caso di recidiva esclusione per l'annata successiva;
- c) Sospensione per l'annata venatoria in corso ed esclusione dalle attività venatorie per l'annata successiva in caso di infrazioni di cui ai punti 6, 8, 10, 12, 17 e 18 del precedente art.3; in caso di recidiva esclusione permanente dalla caccia nel territorio dell'Azienda, soggetta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Azienda medesima.

Tutti i provvedimenti sanzionatori saranno comunicati per scritto dal Presidente dell'Azienda e verranno scontati nella annata in corso, se capiente, e/o nella annata venatoria successiva.

Art. 6 - Responsabilità

Le responsabilità per i danni da chiunque ed a chiunque provocati nell'esercizio della caccia nell'ambito del territorio dell'Azienda sono regolate dal Codice Civile, fatti salvi eventuali specifici provvedimenti previsti dallo Statuto per i Soci dell'Azienda medesima.

Art. 7 - Riferimento alle norme

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e territoriale in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, integrate da quella statutarie relativamente ai Soci dell'Azienda.